

Jobs Act Parte II: il riordino delle forme contrattuali

La legge di conversione del decreto Poletti (la legge 16 maggio 2014 n. 78) è parsa anticipare le prossime mosse del legislatore in materia di lavoro. **La prima parte del primo articolo del decreto annuncia infatti la volontà di procedere alla adozione di un testo unico semplificato della disciplina dei rapporti di lavoro.** Il testo dovrà sia contenere, in via sperimentale, il contratto a tempo indeterminato a protezione crescente, sia far salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro.

Tale obiettivo dovrebbe essere realizzato tramite la seconda parte del Jobs Act. Più precisamente tramite l'articolo 4 della legge delega (il disegno di legge n. 1428/2014, prossimamente al vaglio dell'assemblea in Senato), che riguarda appunto la delega al Governo in materia di riordino delle forme contrattuali. Il medesimo articolo, nella versione presentata dal Presidente del Consiglio Renzi e dal Ministro del lavoro Poletti, attribuirebbe a quest'ultimo il potere di proporre misure per il riordino e la semplificazione delle tipologie contrattuali esistenti. **Tali provvedimenti dovrebbero poi essere adottati dal Governo con una tempistica che, nella migliore delle ipotesi, richiederà almeno sino alla primavera del 2015.** L'esame della norma in Commissione Lavoro al Senato ha già tuttavia fatto intravedere come la relativa approvazione potrebbe risultare complessa. Infatti, sono stati numerosi gli emendamenti volti a proporre un possibile metodo per rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione e riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo.

Tra le diverse criticità si rileva il disaccordo sulle modalità con cui procedere al riordino dei contratti di lavoro vigenti. **Le parti sono infatti divise tra chi intenderebbe mantenere le tipologie contrattuali esistenti, semmai debitamente semplificate, e chi invece riterrebbe più opportuno procedere anche ad una riduzione numerica.**

Non è inoltre chiaro come dovrebbe essere realizzato il testo organico di disciplina delle tipologie contrattuali dei rapporti di lavoro. A tal riguardo **meriterebbe forse di essere preso in considerazione il Codice semplificato del lavoro redatto**, su una piattaforma virtuale, da oltre duecento esperti **sotto la guida dei Professori Pietro Ichino e Michele Tiraboschi.**

In tale testo pare comunque dovranno trovare spazio le misure per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro attraverso forme contrattuali con tutele crescenti. **Non è tuttavia chiaro se dovranno essere introdotte fattispecie contrattuali nuove**, come previsto dal disegno di legge delega, **o se invece andrà modificato, in via sperimentale, il contratto a tempo indeterminato**, come stabilito dal decreto Poletti. Tale ultima ipotesi tuttavia ha già fatto riscontrare tensioni sulla

Jobs Act Parte II: il riordino delle forme contrattuali

opportunità di intervenire, anche temporaneamente, sulla tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo prevista dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Riguardo invece al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, appare interessante l'emendamento volto alla **valorizzazione della funzione assegnata dalla legge Biagi alle commissioni di certificazione dei contratti**, in virtù della loro competenza e contestuale terzietà rispetto alle parti.

In ogni caso, per superare le contrapposizioni e favorire concretamente l'inserimento nel mondo del lavoro si potrebbe valutare una **forte valorizzazione di alcune tra le misure già vigenti quali, ad esempio, il contratto di apprendistato** che tuttavia non ha ancora trovato lo spazio che meriterebbe.

L'articolo 4 del disegno di legge n. 1428/2014 affronta inoltre, alla lettera c), il tema della introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo. Mentre è stata contestata la previsione, della lettera d), sulla possibilità di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio attraverso la elevazione dei limiti di reddito attualmente previsti.

(Pubblicato anche su *Libero* il 18 luglio 2014, col titolo *Per riformare davvero i contratti basta seguire Ichino e Tiraboschi*)

Scarica il pdf 